



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

PRESIDENZA

Palazzo di Giustizia "Bruno Caccia" – Corso Vittorio Emanuele II, 130 – 10138 TORINO

TEL.: 011/432.9663 – E-MAIL: DIRIGENZA.TRIBUNALE.TORINO@GIUSTIZIA.IT

IL PRESIDENTE

anche quale coordinatore degli Uffici del Giudice di Pace di Torino e Pinerolo

Oggetto: Versamento del Contributo unificato ed iscrizione a ruolo

Vista la circolare del Ministero della Giustizia, pervenuta in data 24 marzo 2025, avente ad oggetto "nuove disposizioni sull'omesso pagamento del contributo unificato - Art. 14, comma 3.1, d.P.R. n. 115/2002";

ritenuto di dover modificare e integrare le linee guida del 20 gennaio 2025 alla luce dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione centrale

DISPONE

1. Omesso pagamento del contributo unificato o pagamento per importo inferiore a quello previsto dall'art. 13, comma 1, lett. a) d.P.R. 115/2002 o a quello dovuto per legge

In caso di omesso o di insufficiente pagamento del contributo unificato per l'importo minimo previsto dall'articolo 13, co. 1, lett. a) del d.P.R. 115/2002, o in caso di omesso pagamento del minor contributo previsto per legge, il cancelliere dovrà **rifiutare** il deposito dell'atto introduttivo e non procedere all'iscrizione a ruolo della causa civile.

Non è consentita alcuna sospensione dell'iscrizione a ruolo della causa in attesa della regolarizzazione del pagamento.

La mancata iscrizione a ruolo della causa esclude naturalmente l'avvio di azioni di recupero.

2. Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato dovuto dalla parte convenuta ai sensi dell'art. 14, comma 3, seconda parte d.P.R. n. 115 del 2002

Nei casi in cui la causa risulti già iscritta a ruolo, non trova applicazione la previsione di cui all'art.14, comma 3.1, del d.P.R. 115/2002.

Ne discende che, qualora il convenuto, per la sua costituzione in giudizio, anche nel caso di impugnazione proposta in via incidentale, sia tenuto al versamento di un autonomo contributo unificato per aver modificato la domanda, proposto domanda riconvenzionale o chiamata in causa del terzo, oppure svolto intervento autonomo (art. 14, comma 3, seconda parte d.P.R. n. 115 del 2002), la cancelleria, in caso di versamento omesso o insufficiente del contributo unificato, dovrà comunque accettare il deposito dell'atto di costituzione ed avviare la riscossione per l'importo non versato, ai sensi dell'art.248, comma 3-bis del d.P.R. 115/2002, introdotto dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).

Solo nel caso in cui la parte che si costituisce per prima in giudizio sia il convenuto diligente (art.14, comma 1, del d.P.R. n.115/2002), l'onere del pagamento del contributo unificato ricadrà su di lui, pena la mancata iscrizione a ruolo della causa nel caso di mancato versamento

dell'importo minimo previsto dall'art. 13, comma 1, lett.a) d.P.R. 115/2002 o del minor contributo previsto per legge.

3. Ambito di applicazione

L'art. 14, comma 3.1, del d.P.R. n. 115/2002 si applica a tutti i giudizi civili, in ogni grado di giudizio, compreso il reclamo e la fase cautelare, non operando la norma distinzioni di sorta; si applica, dunque, anche alle **procedure esecutive**.

Al riguardo, si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 518, comma 6, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n.164/2024, l'ufficiale giudiziario, compiute le operazioni, consegna senza ritardo il processo verbale di pignoramento, il titolo esecutivo ed il precetto al creditore procedente e spetta a quest'ultimo attivarsi presso la cancelleria del tribunale competente per l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva ("Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione").

Analoga disposizione si rinviene nell'art. 557, comma 2, c.p.c. per il pignoramento immobiliare.

Pertanto, il pagamento del contributo unificato dovrà essere assolto dal creditore pignorante al momento dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, pena la mancata iscrizione a ruolo della causa ai sensi dell'articolo 14, comma 3.1 cit., indipendente dal momento in cui il creditore farà istanza per l'assegnazione o la vendita.

Analoghe considerazioni possono compiersi anche per le procedure esecutive per consegna o rilascio di cui agli artt. 608 e ss. c.p.c.

Pertanto, visto l'art.14, comma 3.1, del d.P.R. 115/2002, nei procedimenti di consegna o rilascio di cui agli artt. 608 e ss. c.p.c. la cancelleria potrà procedere all'iscrizione a ruolo della causa solo quando, tra la documentazione depositata, vi sia anche la ricevuta telematica di pagamento del contributo unificato.

Nei procedimenti di **riconoscimento della cittadinanza italiana**, nell'ipotesi in cui la domanda sia proposta con un unico ricorso da più ricorrenti, il contributo minimo di euro 43 di cui all'articolo 13, co. 1, lett. a) del d.P.R. 115/2002, come richiamato dall'art. 14, comma 3.1, cit., dovrà essere corrisposto da ciascuna parte.

Pertanto, la causa potrà essere iscritta a ruolo solo se tutti i ricorrenti abbiano pagato l'importo minimo di 43 euro.

Si comunichi a tutti i responsabili, agli Uffici del Giudice di Pace di Torino e Pinerolo, all'Ordine degli Avvocati di Torino e all'U.N.E.P., unitamente alla circolare del Ministero della Giustizia. Si pubblichino le presenti disposizioni sul sito del Tribunale e degli uffici del giudice di pace.

Torino, 27.3.2025

*Il Presidente del Tribunale
dott. Modestino Villani*